

ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
PER LA RESIDENZA  
PROGETTO "SHAME CULTURE"  
regia Di ANDREA LUCCHETTA  
A.A. 2020/2021

TRA

**ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA "SILVIO D'AMICO"**, con sede legale a Roma in Via Vincenzo Bellini 16 - 00198, codice fiscale 80218690586, nella persona del Presidente e legale rappresentante Gianni Letta (di seguito per brevità chiamata "ACCADEMIA")

E

**FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA ONLUS**, con sede legale a Cascina in Via Tosco Romagnola 656, codice fiscale e partita IVA 01254480500, in persona del legale rappresentante Riccardo Cateni (di seguito per brevità chiamata "FONDAZIONE")

(congiuntamente chiamate per brevità "le Parti" o "COLLABORATORI")

PREMESSO CHE:

- l'ACCADEMIA è riconosciuta nell'ambito dell'Alta Formazione Artistica e Musicale - di livello universitario - come Istituto statale d'eccellenza nel settore della formazione di Attori e Registi. L'attività formativa e culturale dell'ACCADEMIA è stata ed è centrale in Italia sia per la trasmissione del patrimonio teatrale tradizionale che per il suo rinnovamento attraverso la sperimentazione, la ricerca, la diffusione delle nuove proposte e la valorizzazione delle giovani generazioni nell'arte della recitazione e della regia; tra i suoi compiti l'inserimento delle giovani generazioni nel mondo del teatro e dello spettacolo sia nazionale che internazionale;
- la "FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA ONLUS/LA CITTÀ DEL TEATRO" è un Centro di Produzione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e gioventù, finanziato dal **MIC**, riconosciuto quale Ente di rilevanza dalla Regione Toscana, sostenuto da Comune di Cascina.

Centro di ricerca, produzione, programmazione e formazione. Spazio dedicato alla pluralità di espressioni in relazione fra loro, dallo spettacolo dal vivo ai linguaggi dell'arte visiva, fra multimedialità e innovazione, opera in ambito produttivo, formativo e di programmazione, in collaborazione con soggetti pubblici e privati su scala locale, nazionale e internazionale. Qualità dell'offerta, ricambio generazionale e sperimentazione rappresentano il minimo

- comune denominatore delle attività;
- le Parti, come sopra rappresentate, intendono condividere sul piano artistico, organizzativo ed economico, la residenza del progetto "SHAME CULTURE" drammaturgia collettiva regia di Andrea Lucchetta, interpreti Anna Bisciari, Marco Fanizzi, Vincenzo Grassi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### **ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

### **ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE**

- 2.1. Le Parti si impegnano, sulla base delle condizioni e secondo le modalità di seguito stabilite, a realizzare la residenza del progetto
- 2.2. L'attività in coproduzione regolata dal presente Accordo sarà realizzata secondo il seguente piano di lavoro:
  - dal 1 al 7 agosto residenza presso Città del Teatro – Cascina-Pisa (arrivo degli artisti 1 agosto, inizio prove 2 agosto, ultimo giorno di prove 7 agosto);Il programma sopra descritto potrà subire variazioni, previo accordo fra le Parti.
- 2.3. Le Parti si impegnano a rispettare il calendario di attività sopra riportato e a conferire le proprie competenze e risorse tecniche e organizzative per la migliore riuscita della Residenza.

### **ARTICOLO 3 – BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO**

- 3.1 Le Parti approvano e sottoscrivono il Bilancio economico preventivo (ALLEGATO 1 A e B) e concordano di essere compartecipi del costo dell'attività di Residenza con gli apporti economici e alle condizioni stabilite al successivo ART. 6.
- 3.2 Le Parti stabiliscono di comune accordo che:
  - a. il costo complessivo dell'attività di residenza, comprendente il costo di allestimento e il costo dell'attività recitativa in programma, è valutato nel preventivo pari a euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) come dettagliato nell'ALLEGATO 1 A e euro 3.548,00 come dettagliato nell'ALLEGATO 1 B;
  - b. restano di esclusiva competenza della FONDAZIONE i seguenti costi inerenti alla residenza in programma nella rispettiva sede: i costi di funzionamento del teatro, i servizi antincendio e i costi di sanificazione;
  - c. le voci di spesa che concorrono a formare il costo complessivo dell'attività oggetto del presente Accordo sono esclusivamente quelle indicate nel Bilancio economico preventivo (ALLEGATO 1 A e B) e nessuna ulteriore voce di spesa potrà essere aggiunta, fatti salvi eventuali e successivi accordi tra le Parti;
  - d. al fine di consentire la miglior gestione della collaborazione, nonché il rispetto delle previsioni iscritte nel Bilancio economico preventivo (ALLEGATO 1 A e B), le parti

convengono che L'ACCADEMIA e LA FONDAZIONE possano apportare, secondo necessità, variazioni fra le voci di spesa, fermo restando il costo totale della residenza e la ripartizione degli oneri a carico delle singole PARTI;

L'ACCADEMIA e LA FONDAZIONE presenteranno il rendiconto economico dell'attività realizzata in collaborazione entro e non oltre il 31/12/2021.

#### **ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DEI COPRODUTTORI**

4.1 L'ACCADEMIA, provvederà in proprio a quanto segue:

- a. assumere la gestione economica dell'attività di allestimento per quanto di sua competenza, nel rispetto del Bilancio economico preventivo di sua competenza (ALLEGATO 1 A), escluso quanto di competenza della FONDAZIONE che assumerà in proprio la gestione economica delle attività di allestimento e residenza, di cui si assume direttamente l'onere e il compito, secondo quanto definito nello stesso bilancio (ALLEGATO 1 B);
- b. stipulare i contratti di lavoro e sostenere direttamente i relativi costi dei collaboratori artistici impiegati per la residenza, di propria competenza, come dettagliato nel Bilancio economico preventivo (ALLEGATO 1 A).  
È pertanto a carico dell'ACCADEMIA il versamento dei contributi assicurativi e delle imposte, obbligatori per legge, e il pagamento di ogni spettanza e rimborso spese dovuti al personale impiegate nella Residenza;
- c. acquisire tutte le forniture di beni e le prestazioni di servizi di propria competenza necessarie per la realizzazione del corredo scenografico, dell'allestimento e della Residenza, secondo le voci e le ripartizioni definite in bilancio;
- d. presentare il rendiconto, corredato della relativa documentazione dell'attività realizzata in coproduzione con il presente Accordo, entro e non oltre il 31/12/2021;
- e. assolvere ad ogni incombenza di natura organizzativa e amministrativa necessaria per la gestione della Residenza, escluso quanto di competenza della FONDAZIONE, come definito nell'art. 3.1.
- f. consegnare copia del certificato di agibilità INPS - EX ENPALS relativo alle attività di prove in Residenza nelle proprie sedi, come da programma dettagliato all'ART. 2 del presente Accordo;

4.2 la FONDAZIONE provvederà in proprio a quanto segue:

- a. assumere la gestione economica dell'attività di allestimento e Residenza per quanto di sua competenza, nel rispetto del Bilancio economico preventivo di sua competenza (ALLEGATO 1 B);
- b. fornire alloggio (in camere singole, salvo eccezioni richieste specifiche di persone congiunte o conviventi) a tutti gli artisti in Residenza;
- c. fornire lo spazio teatrale e/o le sale adeguate alle prove del progetto "SHAME CULTURE" in Residenza, fornendo la relativa scheda tecnica (ALLEGATO 2)
- g. fornire per il tutto il periodo della Residenza un tecnico di supporto alle prove. A tal fine

La FONDAZIONE provvederà a stipulare i contratti di lavoro e sosterrà direttamente ogni altro costo dei collaboratori tecnici impiegati per la residenza, di propria competenza, come dettagliato nel Bilancio economico preventivo (ALLEGATO 1 B).

È pertanto a carico della FONDAZIONE il versamento dei contributi assicurativi e delle imposte, obbligatori per legge, e il pagamento di ogni spettanza e rimborso spese dovuti al personale impiegato nella Residenza;

- d. fornire all'ACCADEMIA tutti i dati e le notizie necessarie alla presentazione della modulistica FUS (Programma preventivo annuale e Consuntivo annuale), nonché una copia di tutta la documentazione amministrativa relativa;
- e. custodire il corredo scenografico, i costumi e il materiale tecnico del progetto "SHAME CULTURE" per il quale l'ACCADEMIA è titolare della realizzazione e della proprietà, restituendoli al termine della Residenza;
- f. presentare il rendiconto, corredato della relativa documentazione dell'attività realizzata in collaborazione con il presente Accordo, entro e non oltre il 31/12/2021.

#### **ARTICOLO 5 – APPORTI ECONOMICI DEI COLLABORATORI**

5.1 Le Parti si impegnano a partecipare alla spesa per l'attività oggetto del presente Accordo con i seguenti apporti economici:

- a. L'ACCADEMIA con un apporto economico pari ai costi determinati a consuntivo e quantificati a preventivo pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- b. LA FONDAZIONE con un apporto economico pari ai costi determinati a consuntivo e comunque non oltre euro 3.548,00 (tremilacinquecentoquarantotto/00).

5.2 Le Parti si riservano la facoltà di acquisire ulteriori collaborazioni, sponsorizzazioni e contributi per la copertura dei propri costi, concordando le modalità di pubblicizzazione, in modo da evitare conflitti con eventuali sponsorizzazioni o contributi di ciascun soggetto.

#### **ARTICOLO 6 - ATTRIBUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE (con riferimento alla normativa vigente per l'assegnazione del contributo ministeriale)**

6.1 Le Parti si impegnano a operare nell'ambito delle norme emanate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo rispettando rigorosamente quanto stabilito in materia di collaborazione per la Residenza.

6.2 Le Parti si impegnano a fornire con la massima celerità i documenti necessari per la presentazione del rendiconto consuntivo annuale alla Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo – Servizio I Attività di teatro, al fine di agevolare i termini di liquidazione delle sovvenzioni assegnate.

#### **ARTICOLO 7 – PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE**

7.1. Le Parti concorderanno ogni aspetto relativo alla promozione, alla pubblicità e alla comunicazione della Residenza, fermo restando che in ogni forma e mezzo pubblicitario, a

pagamento e non, dovrà essere menzionato il nome e il logo delle Parti in modo paritetico e in eguale grandezza e risalto.

- 7.2. Su ogni materiale di comunicazione e promozione relativo alla Residenza oggetto del presente Accordo dovrà essere riportata la menzione obbligatoria «Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" e FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA ONLUS».
- 7.3. Le Parti definiranno di comune Accordo le modalità di promozione e lancio stampa della Residenza.
- 7.4. La realizzazione grafica, la pubblicazione online e la stampa dei materiali promozionali della Residenza sarà a cura della FONDAZIONE, resta inteso l'obbligo di far visionare ogni bozza di materiale all'Accademia prima della stampa e/o pubblicazione di esso.
- 7.5. I rispettivi Uffici Stampa delle Parti opereranno d'intesa per la comunicazione relativa alla Residenza.
- 7.6. Le parti autorizzano fin d'ora le riprese audio e/o video del Progetto "Shame Culture" in Residenza a titolo di documentazione per l'Archivio e per il diritto di cronaca per una durata di trasmissione non superiore ai tre minuti.

#### **ARTICOLO 8 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA**

- 8.1 In occasione della Residenza prevista a Citta del Teatro - Cascina – Pisa, per quanto attiene agli aspetti connessi con gli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08 e, più in generale, di sicurezza e prevenzione incendi, si conviene quanto segue:

L'ACCADEMIA e LA FONDAZIONE provvederanno a stipulare i contratti di lavoro con gli artisti, i collaboratori e i tecnici impiegati per la realizzazione della Residenza, assolvendo ogni incombenza dovuta per legge.

#### **ARTICOLO 9 – VALIDITÀ E DURATA**

- 9.1. La durata del presente contratto è stabilita dalla data della stipula fino al 31/12/2021.
- 9.2. Le eventuali future riprese del Progetto, come ulteriore Residenza o spettacolo dal vivo, saranno oggetto di successivi accordi che le Parti si impegnano a sottoscrivere, conformemente allo spirito e alle condizioni del presente contratto.

#### **ARTICOLO 10 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE E CONTESTAZIONI**

- 10.1. Per quanto non previsto dal presente Accordo le Parti fanno riferimento alle Leggi generali dello Stato e alle consuetudini specifiche del settore.
- 10.2. La sospensione dell'attività, di cui ai precedenti articoli, dovuta a cause di forza maggiore (calamità naturali ed eventi disastrosi di qualsiasi natura), risolve l'accordo e i relativi oneri, salvo quanto dovuto per la parte dell'attività già effettuata e i rimborsi

dovuti per prestazioni già effettuate anche se relative alla parte di produzione soppressa. Fatto salvo quanto stabilito in precedenza, in caso di inadempimento parziale o totale degli obblighi del presente Accordo da parte di una delle Parti, quella diligente avrà diritto al risarcimento del danno a titolo di penale, in misura proporzionale alla propria quota di investimento ed avrà facoltà di annullare il presente Accordo.

- 10.3. Il presente accordo è sospensivamente condizionato all'apertura degli accessi nei luoghi ove è previsto lo svolgersi delle attività che ne formano l'oggetto.
- 10.4. Qualora, dunque, entro la data di inizio della Residenza dovessero intervenire provvedimenti che impediscano nuovamente lo svolgimento di prove e attività teatrali, come ad esempio provvedimenti autoritativi dovuti all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e/o comunque, nell'ipotesi del mancato avverarsi della condizione sopra individuata, il predetto accordo non sarà produttivo di alcun effetto e si considererà non concluso.
- 10.5. Ogni modifica al presente Accordo dovrà essere comunicata per iscritto e approvata dalle Parti.
- 10.6. Per qualsiasi controversia riguardante il presente Accordo (e così tra l'altro, ma non solo, per quelle riguardanti la sua validità, efficacia, interpretazione o esecuzione) è competente il Foro di Roma.

## **ARTICOLO 11 – NORMATIVA ANTI-COVID19**

- 11.1. Vista la normativa legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Parti si impegnano a svolgere ogni e qualsivoglia attività diretta alla realizzazione dell'oggetto del presente accordo esclusivamente nel rispetto dei provvedimenti cautelari e/o restrittivi adottati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, la FONDAZIONE prende atto che l'ACCADEMIA ha adottato il Protocollo di sicurezza anti-contagio per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 (allegato 3) e si impegna a rispettarne le norme ivi contenute; l'ACCADEMIA prende atto che la FONDAZIONE ha adottato il Protocollo di sicurezza anti-contagio per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro (allegato 4), entrambi i documenti sono allegati al presente contratto e ne costituiscono parte integrante.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice copia unitamente agli ALLEGATI:

ALLEGATI 1 A : preventivo ACCADEMIA

ALLEGATO 1 B : preventivo FONDAZIONE

ALLEGATO 2 : scheda tecnica

ALLEGATO 3 : Protocollo di sicurezza anti-contagio per il contrasto e il contenimento della

diffusione del virus COVID-19 ACCADEMIA

ALLEGATO 4 : Protocollo di sicurezza anti-contagio per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 FONDAZIONE

Roma, il

ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA "SILVIO D'AMICO"

Il Direttore Daniela Bortignoni

FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA ONLUS

Legale Rappresentante